



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) BUTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) TOMMASI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) APPIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) PANZARINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore CONSIGLIA SILVIA PANZARINO

Seduta del 11/06/2020

FATTO

Il ricorrente afferma di aver chiesto il 23/10/19 il rimborso dei buoni fruttiferi di cui è intestatario. Lamenta che l'intermediario non ha riconosciuto il valore dei buoni secondo i rendimenti riportati a tergo, pattuiti con il cliente, bensì quelli più sfavorevoli previsti dal DM.

Richiama la decisione del Collegio di Milano n. 475/13 e la decisione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 13797/07 ed afferma che il saggio d'interesse apposto sui titoli prevale su quanto stabilito dal decreto ministeriale; chiede € 53.635,44 quale differenza dovuta *"in base al tergo di ogni buono"*.

L'intermediario, in sede di controdeduzioni, chiarisce anzitutto che ai sensi dell'art. 173 del D.P.R. 156/73 le variazioni del saggio di interessi dei buoni sono disposte *"con decreto del Ministro per il Tesoro, di concerto con il Ministro delle Poste e delle telecomunicazioni da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale"* e che tali modifiche hanno effetto dalla data di entrata in vigore del decreto stesso e *"possono essere estese ad una o più delle precedenti serie"*.

Ciò premesso, fa presente che i buoni oggetto del ricorso appartengono a tutti gli effetti alla serie "Q", istituita con D.M. del 13.06.1986, e che gli stessi sono stati emessi su titoli aggiornati con l'indicazione "Q/P" (sul fronte) e con la tabella indicante i nuovi tassi d'interesse (sul retro), in applicazione di quanto previsto dall'articolo 5 del citato decreto. Precisa che la tabella del D.M. indicava gli interessi applicabili, stabilendo *"un interesse composto per i primi vent'anni (ripartiti in scaglioni quinquennali a tasso crescente) ed un importo bimestrale, per ogni bimestre maturato oltre il ventesimo anno e fino al 31*



dicembre del 30° anno successivo all'emissione, calcolato in base al tasso massimo raggiunto al 20° anno".

In sostanza, il decreto non prevedeva che sul retro del buono venisse apposto un timbro contenente l'indicazione dell'importo da corrispondersi dal 21° al 30° anno, il cui sistema di calcolo (interesse semplice) rimaneva invariato (e cioè, per i buoni in esame, al tasso del 12%). L'art. 5 stabiliva infatti che il timbro sul retro riportasse soltanto i nuovi tassi e non anche *"le somme complessivamente dovute"*, espresse in valori assoluti, derivanti dall'applicazione dei tassi stessi.

La resistente afferma quindi di aver corrisposto alla sottoscrittrice esattamente quanto stabilito agli artt. 4 e 5 del citato DM ed indicato nelle tabelle allo stesso allegate.

Aggiunge che la correttezza del proprio comportamento sarebbe stata riconosciuta sia dalla giurisprudenza di merito sia dal MEF in una nota del 15.02.2018.

Sostiene che il ricorrente sin dalla data del rilascio dei buoni era a conoscenza della loro appartenenza alla serie "Q", anche perché i timbri modificativi venivano apposti sul buono in oggetto al momento del rilascio del titolo; inoltre, chiarisce che il timbro *"si sovrappone 'in toto' alla scritta sottostante e la sostituisce"*, non essendovi motivo di ritenere che i rendimenti pattuiti fossero quelli indicati sulla scritta stampata sul retro.

Sul punto, richiama la sentenza n. 10105/19 del Tribunale di Milano; richiama altresì la pronuncia n. 3963/19 delle SS.UU, secondo cui la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DM *"ha assolto pienamente alla funzione di conoscenza e trasparenza"*. D'altronde, afferma la resistente, la sentenza n. 3963/19 delle SS.UU *"nel riaffermare la piena legittimità dell'impianto normativo che disciplina il rilascio dei buoni postali fruttiferi, ha ribadito che, secondo la disposizione del DPR n. 156/73, la misura dei tassi di interesse dei buoni è stabilita dai decreti ministeriali istitutivi della relativa serie di detti buoni"*.

Aggiunge inoltre che non è corretto il riferimento alla sentenza n. 13979/07 delle SS.UU., relativa a questione diversa da quella oggetto del presente ricorso.

A supporto della sua posizione, la resistente richiama diversa giurisprudenza di merito, oltretutto la già citata sentenza n. 3963/19 delle SS.UU. e le decisioni n. 7859/19 del Collegio di Napoli e n. 7885/19 del Collegio di Bari, le quali avrebbero fatto applicazione dei principi sanciti dalla Suprema Corte.

Richiama inoltre la sentenza della Corte Costituzionale del 20 febbraio 2020, sottolineando che tale pronuncia ha avuto cura di preservare il principio del ragionevole bilanciamento tra la tutela del risparmio e l'esigenza di contenimento della spesa pubblica ed ha escluso che con l'articolo 173 del D.P.R. n. 156 del 1973 vi sia stata una violazione degli artt. 3 e 47 della Costituzione.

DIRITTO

La controversia in esame concerne l'accertamento della correttezza delle condizioni di rimborso di otto BFP sottoscritti dal ricorrente, emessi dall'intermediario successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13/06/1986, sei dei quali (nn. ***568, ***499, ***003, ***569, ***105, ***136) appartenenti alla serie Q e due dei quali (nn. ***374, ***875) appartenenti alla serie "Q/P". In particolare il ricorrente contesta il mancato pagamento del rendimento previsto dalle condizioni stampigliate sul retro dei titoli.

- Con riferimento ai due titoli della serie Q/P, il Collegio osserva che l'intermediario ha utilizzato i moduli cartacei recanti le condizioni della precedente serie "P". Al riguardo, si fa presente che l'art. 5 del suddetto Decreto dispone che: *"Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "P"*



emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi". Nel caso di specie, dalla copia dei titoli versata in atti dal ricorrente, si ricava che l'intermediario ha operato conformemente a quanto previsto dalla citata disposizione.

Nota in proposito il Collegio che il timbro recante la griglia dei nuovi tassi, applicati dall'intermediario ai buoni oggetto di controversia, si riferisce al rendimento solo fino al 20° anno, nulla dispone con riguardo al rendimento previsto dal 21° al 30° anno.

Contrariamente a quanto sostenuto dall'intermediario resistente, che reputa applicabile anche successivamente alla scadenza ventennale le condizioni indicate sul timbro, il Collegio osserva che, secondo il consolidato orientamento dell'Arbitro, i Collegi territoriali e il Collegio di Coordinamento (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 5674/2007) hanno avallato la soluzione più favorevole al cliente, in linea con quanto disposto dalla Corte di Cassazione (cfr. Cass. Civ., SS.UU, n. 1379/2007) in quanto l'apposizione del timbro sostituirebbe la regolamentazione degli interessi solamente fino al ventesimo anno, con ciò ingenerando nel ricorrente "l'affidamento in ordine all'applicabilità delle condizioni di rimborso originariamente previste" sul retro del titolo per il periodo successivo (cfr. Collegio di Bari, dec. n. 5014/19).

Pertanto, il Collegio ritiene che il ricorrente abbia diritto a vedersi riconoscere per il terzo decennio il rendimento riportato sul retro del titolo medesimo, originariamente previsto per la serie "P".

- Con riferimento ai quattro titoli della serie Q, l'attenzione del Collegio si sposta sulla modalità di calcolo della capitalizzazione annuale degli interessi: in particolare, si tratta di verificare se nel caso di specie detta capitalizzazione debba essere effettuata al lordo o al netto dell'imposta. Dall'esame della documentazione in atti, il Collegio evidenzia che la tabella riportata a tergo dei detti buoni non riporta i rendimenti corretti in quanto non tiene conto di quanto statuisce l'art. 7, DM Tesoro del 23 giugno 1997, a mente del quale "per i buoni delle serie ordinarie contraddistinte con le lettere «Q», «R» ed «S» emessi fino al 31 dicembre 1996 a favore di qualsiasi soggetto, gli interessi continueranno, per i primi venti anni di vita del titolo, ad essere capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale".

In particolare, da detta tabella si evince che, contrariamente a quanto stabilito dalla disposizione richiamata, la capitalizzazione è calcolata al lordo della ritenuta fiscale. Il che spiega l'errore di calcolo compiuto dal ricorrente il quale, per i primi venti anni del titolo, tiene conto dell'importo riportato nella suddetta e non corretta tabella, ovvero di una somma calcolata al lordo della ritenuta fiscale; e, per il computo degli interessi dal ventesimo anno di vita del titolo, sviluppa il proprio calcolo avendo come punto di partenza una somma che contiene una capitalizzazione degli interessi errata.

In questa prospettiva, il Collegio, richiamando il proprio orientamento secondo cui, se con riferimento ai tassi devono applicarsi le condizioni risultanti al titolo, per quanto concerne la capitalizzazione degli interessi trova applicazione l'art. 7 del DM Tesoro del 23 giugno 1997 (decisione n. 21919/2018), ritiene che il calcolo effettuato dal ricorrente non sia corretto e che debba essere effettuato in ossequio alle disposizioni innanzi richiamate, ovvero applicando le trattenute stabilite *ex lege*. Da accogliersi pertanto sono le eccezioni sollevate dall'intermediario il quale correttamente evidenzia che il differente e maggior importo richiesto dal ricorrente è da imputarsi alla mancata applicazione della ritenuta fiscale sugli interessi calcolati per i primi venti anni di vita del titolo, come previsto dalla normativa vigente alla data di emissione dei titoli. In particolare, l'errore commesso dal ricorrente sta nell'aver calcolato il rendimento del titolo a far data dal bimestre successivo al ventesimo anno avendo come punto di partenza un montante (capitale più interessi



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

maturati fino a quel momento) al lordo e non a netto della ritenuta fiscale, abolita solo a far data dall'entrata in vigore del DL n. 239/1996. (cfr. Collegio di Bari, dec. n. 24803/18). Pertanto, alla luce di tali argomentazioni non sono meritevoli di accoglimento le richieste del ricorrente.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario provveda al rimborso dei buoni fruttiferi postali della serie Q/P, relativamente al periodo dal 21° al 30° anno, applicando le condizioni originariamente risultanti dai titoli stessi. Non accoglie per il resto.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TUCCI